



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 324 DEL 20 aprile 2006

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 20 aprile 2006 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia, e dall'avv. Lucio Colantuoni, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti:

“ “ “ N. 30

**Reclamo della Soc. JUVENTUS** avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Mauro German **CAMORANESI** (gara Cagliari-Juventus del 15/4/06 – C.U. 322 del 18/4/06). **Procedura d'urgenza.**

#### **Il procedimento**

La Soc. Juventus ha proposto rituale reclamo d'urgenza avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto – in applicazione dell'art. 31, comma a3), del C.G.S. – la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Mauro German Camoranesi, tesserato per detta società, per il comportamento tenuto durante la gara Cagliari-Juventus del 15/04/06, avendo egli colpito tra lo sterno ed il volto – con il braccio destro piegato al gomito – il calciatore avversario Alessandro Agostini, che si trovava al suo fianco dietro di lui, mentre gli stessi si trovavano al limite dell'area di rigore, non lontano dalla linea laterale destra del campo, appena dopo che Camoranesi si era già liberato dal controllo del pallone, passandolo all'indietro ad un proprio compagno.

La difesa della reclamante sostiene l'inammissibilità della prova televisiva naella fattispecie, assumendo che il vigente testo modificato dell'art.31 C.G.S. consentirebbe la rivalutazione ex post “delle decisioni o non decisioni dei direttori di gara” solo allorché al fatto “non visto” consegue “il non poter prendere decisioni al riguardo”. Ne conseguirebbe che “non tutto ciò che non è visto consente di ricorrere alla prova tv ma solo ciò che rende impossibile la decisione arbitrale”.

Sostiene, inoltre, la difesa medesima l'insussistenza dell'ulteriore requisito richiesto dalla norma, ovvero "l'atto violento", in quanto l'incolpato si sarebbe voltato per sincerarsi dell'esatta posizione dell'avversario solo al fine di "svincolarsi dalla pressione" dello stesso e proseguire l'azione di giuoco. Se vi fosse stata l'intenzione di "colpire per offendere", il Camoranesi non si sarebbe voltato ed avrebbe colpito "al buio" attingendo l'avversario in altra parte del corpo. Nessuna intenzionalità violenta potrebbe dunque attribuirsi a tale gesto, che non ha prodotto conseguenze dannose, trattandosi inoltre di mera reazione ad una condotta scorretta dell'avversario.

All'odierna udienza è comparso il difensore della reclamante che ha ulteriormente illustrato i motivi del gravame, insistendo nella richiesta istruttoria di supplemento di indagine (audizione dei due collaboratori dell'arbitro ed eventualmente del quarto uomo), concludendo per l'inammissibilità ed inutilizzabilità della prova televisiva nonché, in subordine, per la riduzione della sanzione ad una giornata di squalifica.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e la documentazione televisiva, ritiene che il gravame sia infondato.

Preliminarmente, la Commissione ritiene di rigettare l'istanza istruttoria di supplemento d'indagine in quanto irrilevante ai fini del decidere. Il direttore di gara, interpellato dal Giudice Sportivo, ha infatti espressamente confermato di non aver visto l'episodio. E ciò è sufficiente a ritenere integrato il presupposto di cui all'art. 31, comma a3) del C.G.S. anche ai fini dell'ammissibilità della prova televisiva sotto tale profilo.

Quanto al "dubbio" sollevato dalla difesa (e cioè che l'arbitro "pur guardando l'azione nel suo complesso, non abbia visto l'episodio perché la conseguente incertezza decisionale del medesimo è cosa diversa dalla impossibilità ad assumere decisioni in merito") pare sufficiente richiamare il dettato normativo predetto. Infatti, come affermato dallo stesso difensore nella memoria, detta norma testualmente "è nel senso che al fatto "non visto" dell'arbitro consegue "il non poter prendere decisioni al riguardo" (art.31, lett. a), risultando quindi pacifica nella fattispecie odierna la sussistenza del requisito richiesto. Come correttamente rilevato dal Giudice Sportivo, la condotta di Camoranesi non è stata vista dall'arbitro, che di conseguenza non ha potuto adottare decisioni in merito. Nessun pregio può dunque attribuirsi all'assunto difensivo volto a sostenere una presunta "incertezza decisionale" dell'arbitro che, nel caso di specie, va comunque esclusa. L'inciso "*che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo*", presente nel vigente testo della norma in questione ed introdotto a seguito della recente riforma dell'istituto della prova tv, lungi dal prevedere un ulteriore elemento di connotazione della fattispecie, ne rafforza caso mai l'originaria *ratio*, meglio definendone l'ambito di applicazione.

Va infine disattesa la doglianza difensiva circa l'insussistenza della natura violenta della condotta sanzionata. Dall'esame delle immagini televisive, emerge rafforzato il convincimento – già puntualmente espresso dal Giudice Sportivo, la cui motivazione può essere qui integralmente richiamata – che la condotta del Camoranesi presenta i connotati della intenzionalità e della intrinseca potenzialità lesiva dell'integrità fisica dell'avversario. Evidente risulta, infatti, la "gratuità" della gomitata di Camoranesi in danno dell'Agostini, condotta estranea alla dinamica dell'azione di giuoco, a nulla rilevando a tal fine l'asserita diversa volontà di "svincolarsi dalla pressione dell'avversario".

Quanto poi al trattamento sanzionatorio, risulta equa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo che, nel determinarla, ha correttamente valutato come attenuante la circostanza che il comportamento del Camoranesi costituì reazione ad una condotta di giuoco scorretta da parte dell'avversario, riducendo così la pena base di tre giornate di squalifica prevista dall'art. 14, comma 2 bis) lettera b), C.G.S. alle due giornate comminate.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di confermare la squalifica per due giornate effettive di gara del calciatore German Mauro Camoranesi; dispone l'incameramento della tassa.

**Reclamo della Soc. JUVENTUS** avverso l'ammenda di € 7.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Livorno-Juventus del 18/3/06 – C.U. 288 del 21/3/06).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Juventus l'ammenda di € 7.000,00, "per avere suoi sostenitori esposto per alcuni secondi, in occasione delle reti realizzate, bandiere contenenti simboli evocativi di discriminazione razziale; per aver, in più occasioni durante la gara, fatto esplodere petardi sugli spalti e nel recinto di giuoco; per aver, in più occasioni durante la gara, acceso bengala sugli spalti; a titolo di responsabilità oggettiva per la ritardata presentazione della squadra in campo con conseguente ritardo di tre minuti nell'inizio della gara", limitatamente alla contestazione relativa alla "ritardata presentazione della squadra in campo" ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca dell'ammenda comminata nella parte relativa alla contestazione oggetto di reclamo. In via istruttoria, chiedeva disporsi l'audizione dell'arbitro, al fine di chiarire le ragioni del ritardo nell'ingresso della squadra in campo.

A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva che la causa della ritardata presentazione della squadra in campo "non è assolutamente addebitabile ad alcuno dei tesserati della Soc. Juventus, in quanto i calciatori erano pronti all'ingresso in campo nei termini previsti dal regolamento"; essa sarebbe stata determinata, invece, da mere esigenze televisive, che non possono essere addebitate alla reclamante, trattandosi peraltro di squadra ospite.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato i motivi del gravame, rinunciando espressamente all'istanza istruttoria e chiedendo l'annullamento dell'ammenda.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed udito il difensore, ritiene che il gravame sia infondato.

Dagli atti ufficiali (in particolare, dal rapporto dell'arbitro, fonte di prova privilegiata) risulta che la gara è effettivamente iniziata alle ore 20.33 (anziché alle previste ore 20.30) per "ritardata presentazione delle squadre nel tunnel", e ciò senza riferimento alcuno ad eventi o fatti diversi ed estranei alle stesse che abbiano in qualche modo causato, e possano quindi giustificare, quale esimente, tale oggettivo ritardo.

Appare pertanto equa la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, tenuto anche conto (complessivamente) degli altri (non reclamati) episodi verificatisi in occasione della gara medesima, tutti ascrivibili alla Soc. Juventus a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e di disporre l'incameramento della tassa.

**Reclamo della Soc. VERONA** avverso l'ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Verona-Vicenza dell'8/4/06 – C.U. 315 dell'11/4/06).

### **Il procedimento**

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Verona l'ammenda di € 15.000,00, a titolo di responsabilità oggettiva “per il comportamento di persona non identificata, che, nel contesto di una vivace protesta inscenata nei confronti dell'Arbitro, subito dopo il fischio finale, da calciatori e appartenenti allo staff societario, afferrava il Direttore di gara con una mano ad una spalla; per la condotta gravemente protestatoria che continuava nei confronti dell'arbitro all'interno del tunnel verso gli spogliatoi: una borraccia veniva lanciata contro il direttore di gara sfiorandolo al capo; la protesta proseguiva sino dinnanzi la porta dello spogliatoio arbitrale.”, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo, in via principale, la revoca della sanzione dell'ammenda ed, in via subordinata, la riduzione dell'ammenda stessa. In via istruttoria, la reclamante ha chiesto disporsi un supplemento di rapporto da parte del collaboratore dell'Ufficio Indagini.

A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva l'eccessività della sanzione comminata in relazione ai singoli episodi contestati. In particolare si sostiene, con riferimento all'episodio della persona che avrebbe “afferrato con una mano alla spalla” l'arbitro, che detta persona non risulterebbe essere stata identificata e che il gesto avrebbe potuto essere stato posto in essere -pertanto- da alcuni “addetti al servizio in campo” ( e cioè soggetti addetti alla vigilanza, così definiti nel referto arbitrale, e non “staff societario” come da provvedimento del Giudice Sportivo) ed avere quindi “un fine protettivo”; con riferimento all'episodio della borraccia d'acqua, che essa potrebbe essere “caduta accidentalmente nella concitazione delle discussioni” fra i calciatori e gli addetti al servizio di vigilanza; con riferimento all'episodio delle reiterazioni delle proteste da parte dei calciatori del Verona sino alla porta dell'arbitro, che esso è da ascrivere alla circostanza che detti calciatori “reiteravano le loro proteste solo per il fatto di percorrere il medesimo corridoio” per raggiungere il proprio spogliatoio.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive e si è riportato alle conclusioni già rassegnate, insistendo nell'istanza istruttoria e chiedendo la revoca, o in subordine la riduzione, dell'ammenda comminata.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame può trovare accoglimento parziale.

Quanto all'istanza istruttoria, essa va respinta in quanto ultronea e non rilevante.

Nel merito, se per un verso è incontestabile la materialità dei fatti, come risultante dal rapporto dell'arbitro (fonte di prova privilegiata), per altro verso il trattamento sanzionatorio di tali condotte può essere rideterminato in senso riduttivo.

Infatti, pur a fronte della pluralità e continuità dei censurabili comportamenti posti in essere nella fattispecie, da ascrivere a titolo di responsabilità oggettiva alla Soc. Verona, (comportamenti particolarmente disdicevoli laddove commessi nei confronti della persona del direttore di gara) si reputa – anche per ragioni di intrinseca proporzionalità rispetto a casi analoghi - di attribuirvi rilevanza sanzionatoria per complessivi € 10.000,00 di ammenda.

**Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di irrogare alla Soc. Verona l'ammenda di € 10.000,00 disponendo la restituzione della tassa di reclamo.

Il Presidente: f.to *avv. Salvatore Lo Giudice*

“ “ “

---

PUBBLICATO IN MILANO IL 20 APRILE 2006

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*